

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”

Oggetto: **L. 689/1981 – L.R. 33/1998 – Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore– verbale n. 4/RR/2020 del 30/04/2020 redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale ex ASSAM per un importo pari a Euro 407.00 (quattrocentosette/00)**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la “Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”, ad oggi vacante;

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2025 con proiezione triennale 2025/2027);

VISTO il Regolamento Amministrativo e Contabile approvato con Deliberazione CDA n. 17 del 30.03.2023.

DECRETA

- **DI ORDINARE** al Sig. XX XX nato il XX a Montegiorgio (FM) (C.F. XX) e ivi residente in c.da Solagna, 7 di pagare, in qualità di trasgressore, la somma di Euro 407,00 (quattrocentosette/00) di cui Euro 400.00 (quattrocento/00) a titolo di sanzione amministrativa e Euro 7,00 (sette/00) per le spese di procedura e di notifica del presente atto per la violazione riscontrata con verbale di accertamento e contestazione – n. 4/RR/2020 del 30/04/2020, redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare
- **DI INGIUNGERE** al Sig. XX XX nato il XX a Montegiorgio (FM) (C.F. XX) e ivi residente in c.da

Solagna, 7 di versare, in qualità di trasgressore, la somma complessiva di Euro 407,00 (quattrocentosette/00) di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 7,00 (sette/00) per le spese di procedura e di notifica del presente atto entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto;

- che il pagamento potrà essere effettuato mediante avviso pago PA che potrà essere generato sul sito <https://mpay.regione.marche.it> selezionando il Servizio "sanzioni amministrative - violazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 19/2021" ed indicando come causale "rif. verbale n. 4/RR/2020 del 30/04/2020";
- di trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto pagamento all'AMAP a mezzo pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it o a mezzo servizio postale;
- che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato dell'importo dovuto si procederà al recupero coattivo ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dell'art. 17 della L.R. 33/1998 mediante iscrizione a ruolo, con aggravio di spese;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'AMAP, www.amap.marche.it. oscurando i dati sensibili perché non indispensabili alla finalità della pubblicazione

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente

Normativa di riferimento

- Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
- Decreto del dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale – Marche n. 91 del 31/12/2017;
- Decreto Legislativo n. 2 febbraio 2021 n. 19;
- L.R. n. 11/2022;
- L.R. n. 33/1998;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/893.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

La L.R. n. 11/2022 attribuisce all'AMAP – Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la gestione del Servizio Fitosanitario Regionale ed il D.Lgs. n. 19/2021 attribuisce ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza ad irrogare sanzioni.

Con Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state definite le disposizioni concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Con Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015 vengono prescritte le misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Con Decreto del Direttore ASSAM n. 91 del 31 gennaio 2017 il Servizio Fitosanitario Regionale ha definito le modalità con cui può avvenire lo spostamento del legname all'interno delle aree focolaio di *A. glabripennis*

Il D. Lgs. n. 214/2005 all'art. 54, comma 26 bis, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 19/2021, prevedeva la sanzione amministrativa dell'importo da Euro 200,00 ad Euro 1.2000,00 per le violazioni alle disposizioni del medesimo decreto, non espressamente sanzionate dall'art. 54.

Con verbale p.v. n. 4/RR/2020 del 30/04/2020 il Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche, a conclusione di una attività di indagine, ha stabilito che il Sig. XX XX ha spostato legname "specificato" originario di un'area considerata ad elevato rischio fitosanitario perchè ricadente, all'atto dell'accertamento, nella zona delimitata per *A. glabripennis*, senza ottenere preventivamente un decreto amministrativo di consenso allo spostamento e al relativo uso ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017 del Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM

Come da relata di notifica agli atti, in data 04/05/2020 è stata avviata la procedura di notificazione dell'atto a mezzo servizio postale di Macerata centro.

Successivamente, in data 05/06/2020 il Sig. XX XX inviava scritti difensivi alla scrivente Agenzia, conservati agli atti con Prot. ASSAM n. 3867 del 05/06/2020 in cui sottolineava principalmente che, pur essendo a conoscenza delle prescrizioni, personale qualificato della provincia di Fermo, presente sul luogo dell'operazione, riferiva al trasgressore che le piante in esame oggetto della contestazione non erano comprese nella zona delimitata *A. glabripennis*.

Alla luce di tali considerazioni, preso atto che il trasgressore era informato delle limitazioni imposte dalla

normativa e dalle prescrizioni impartite dalla Provincia di Fermo con nota prot. Nr 0019499 del 03/12/2019 e dal Comune di Montegranaro con nota autorizativa prot. Nr. 1607 del 03/02/2020, si ritiene che le motivazioni adottate non siano esaustive e idonee ad ammettere l'esenzione dal pagamento della sanzione amministrativa.

Dagli atti risulta, pertanto, provata la fondatezza dell'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 214/2005 e del Decreto del Direttore n. 91 del 31 gennaio 2017 che definisce le modalità con cui può avvenire lo spostamento del legname regolamentato all'interno delle aree delimitate di *A.glabripennis*.

Si precisa inoltre che, per tale violazione non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, nei termini di legge con le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81 e non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981.

L'AMAP, è subentrata all'ASSAM nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Ai fini della quantificazione della sanzione da applicare si è tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ritenendo pertanto di applicare la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

- importo previsto quale somma dovuta per la violazione amministrativa commessa: Euro 400,00 (quattrocento/00)
- spese di accertamento e di notificazione Euro 7,00 (sette/00)

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone:

- di ordinare al Sig. XX XX nato il XX a Montegiorgio (FM) (C.F. XX) e ivi residente in c.da Solagna, 7 di pagare, in qualità di trasgressore, la somma di Euro 407,00 (quattrocentosette/00) di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di sanzione amministrativa e Euro 7,00 (sette/00) per le spese di procedura e di notifica del presente atto per la violazione riscontrata con verbale di accertamento e contestazione – n. 4/RR/2020 del 30/04/2020, redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale – Ex Agenzia Servizi Settore Agroalimentare
 - di ingiungere al Sig. XX XX nato il XX a Montegiorgio (FM) (C.F. XX) e ivi residente in c.da Solagna, 7 in qualità di trasgressore di versare entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, la somma complessiva di Euro 407,00 (quattrocentosette/00) di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 7,00 (sette/00) per le spese di procedura e di notifica del presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'AMAP, www.amap.marche.it.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per. Agr. Giuliano Stimilli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"Nessun allegato"